



Il ricorso proposto da _____ appare infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito evidenziate ed esposte.

A seguito di controlli eseguiti dalla società resistente nel maggio del 2018 emergevano significative minusvalenze, relativamente a piste di esazione manuale, rispetto alla media degli incassi, stimate sulla base del rapporto tra incasso di gestione e numero di transiti, nel contesto del quale si evidenziava, in particolare, che alcuni esattori incassavano in media somme inferiori rispetto al numero di transiti convalidati, a prescindere dalle variabili della collocazione della pista di ingresso. Nel medesimo contesto accertativo emergevano, inoltre, l'apposizione di ostacoli dinanzi alle barriere ottiche, che ne impedivano il normale funzionamento, e la ricorrenza di tali episodi di malfunzionamento relativamente alla barriera di Milano _____ nel periodo di presenza di alcuni esattori. A seguito dell'esame dei dati dei tabulati relativi ai biglietti utilizzati, veniva accertato il frequente riutilizzo di alcuni biglietti, di esiguo valore, in uscita. Tale situazione induceva la società ad operare dei controlli a campione, mediante auto civetta, incaricando società privata dello svolgimento di investigazione preventive ex art. 327 bis e nonies c.p.p.. Dal complesso degli accertamenti eseguiti emergeva uno strutturato sistema fraudolento, congegnato da alcuni operatori, e finalizzato all'indebito incameramento di somme versate dagli automobilisti in transito nel casello autostradale in quel momento gestito, attraverso un duplice sistema, di riutilizzo di biglietti già convalidati e di blocco delle barriere ottiche.

In sintesi, il singolo esattore autostradale, dopo aver inserito la tessera di identificazione della pista gestita, provvedeva, al transito dell'autoveicolo, ad inserire nella convalidatrice un biglietto diverso da quello consegnato dall'utente, e di minore importo rispetto a quello del pedaggio, incamerando e trattenendo per sé il differenziale. Nel diverso caso di manomissione della barriera ottica mediante oscuramento, utilizzando lo stallo del sistema, l'esattore provvedeva alla richiesta dell'importo del pedaggio senza registrare alcuna operazione di incasso, trattenendo per sé il relativo importo ed il biglietto convalidato, provvedendo all'esito dell'operazione alla rimozione dell'ostacolo e ripristinando la normale circolazione di veicoli e la piena funzionalità del sistema.

A seguito di tali accertamenti venivano iniziati procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti _____, alcuni dei quali recedevano dal rapporto di lavoro, mentre altri, come la ricorrente, venivano licenziati per giusta causa.

Alla ricorrente venivano, in particolare, ascritti 39 episodi di blocco delle barriere ottiche delle piste di transito dove aveva prestato servizio, con indebita trattenuta dei pedaggi riscossi, e 1401 episodi di riutilizzo di biglietti di importo variabile da € 1,40 a 12,70, con indebito





trattenimento della differenza. Le veniva, inoltre, nello specifico, sulla base delle risultanze accertative mediante auto civetta, imputato di avere, in tre episodi, occorsi il 2/12/2018, ricevuto pedaggi di € 28, 20 e 17,30 dagli automobilisti, facendo comparire sul display importi di € 1,40, trattenendo indebitamente la differenza.

Ritiene il giudicante raggiunta sufficiente prova in ordine alla partecipazione della al sistema fraudolento congegnato da alcuni operatori del casello Milano finalizzato all'indebito trattenimento di somme riscosse dagli automobilisti in transito, sistema la cui esistenza è stata oggetto di esplicita ammissione da parte di taluni degli operatori coinvolti, e che trova univoco e puntuale riscontro nelle emergenze delle indagini compiute dalla società ed, in particolare, nell'incrocio di dati di sistema sui biglietti utilizzati ed i transiti effettuati, e nei transiti delle vetture civetta nelle piste gestite dagli operatori coinvolti.

Quanto alla posizione della della stessa non può in alcun modo ritenersi l'estraneità alla vicenda, come più volte affermato, sia in sede di procedimento disciplinare che nella presente sede giudiziale.

È sufficiente, difatti, richiamare le risultanze delle indagini svolte con auto civetta in data 2/12/2018, presso le piste di transito nelle quali l'operatore presidiante, identificato mediante tessera connettore era la stessa nelle quali al sollevamento della sbarra il valore del pedaggio comparso al display era di € 1,40. In tutti e tre i casi, gli automobilisti in transito rilasciavano dichiarazioni scritte (cfr. docc. 15, 16 e 17) nelle quali confermavano che il pedaggio pagato era di gran lunga superiore all'importo comparso sul display (rispettivamente € 28, 20 e 17,30), con ciò univocamente evidenziando l'intervenuta appropriazione delle somme pari al differenziale. Le modalità con cui ciò veniva reso possibile possono essere ricostruite sulla base delle dichiarazioni confessorie rese dalla dipendente Busoni, la quale dichiarava che l'illecito veniva configurato creando una piega nel biglietto che consentiva, attraverso l'inserimento e la sua repentina estrazione, il ripetuto utilizzo.

Tardive e poco persuasive appaiono, in proposito, le difese pervenute dalla ricorrente che, al di là di generiche affermazioni circa la propria estraneità alla vicenda, non offre, né in sede di procedimento disciplinare, né in sede di ricorso per impugnativa del licenziamento, alcun elemento a discolora salvo, in sede di discussione finale del presente giudizio, evocare una presunta non riconducibilità a sé del fatto in ragione della presenza nella cabina di pedaggio di due operatori e della mancata certa identificazione della propria persona, circostanza scarsamente conducente, stante l'intervenuta identificazione dell'operatore attivo mediante connettore e l'inverosimiglianza





dell'allegazione circa la prassi di scambiare piste tra gli operatori successivamente alla identificazione.

Le risultanze di tali episodi campione, letti congiuntamente alle risultanze degli accertamenti, inducono a ritenere, al di là di ragionevoli dubbi, la partecipazione della [redacted] al meccanismo fraudolento congegnato e volto alla realizzazione di guadagni illeciti.

Il coacervo degli elementi emersi ed innanzi riassunti converge nella direzione della consapevole e maliziosa compartecipazione della [redacted] alla condotta malversativa posta in essere dal gruppo di operatori coinvolti, non potendosi seriamente mettere in dubbio gli accertamenti condotti dalla società, né ricondursi il comportamento serbato dalla odierna ricorrente a fattispecie di negligenza nello svolgimento delle attività connaturate alle mansioni assegnate.

La colorazione dolosa del comportamento della [redacted] ed in particolare l'adozione di artifici finalizzati a realizzare un ingiusto profitto, con evidente danno a carico della società, rendono certamente congrua la sanzione espulsiva alla stessa comminata, facendo riferimento alla nozione giurisprudenziale della giusta causa di recesso di cui all'art. 2119 c.c., con conseguente infondatezza dell'odierno ricorso per impugnazione del licenziamento. Per tutto quanto sopra dedotto, illustrato ed argomentato il ricorso proposto da [redacted] deve essere respinto. La regolamentazione delle spese di lite segue la regola della soccombenza, come da liquidazione analitica in dispositivo.

P. Q. M.

- respinge il ricorso proposto *ex art.* 1 comma 48 l. 92/2012 da [redacted] perché infondato in fatto ed in diritto;
- condanna [redacted] al pagamento delle spese di lite in favore di [redacted] s.p.a., che liquida in € 3.200,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge.

Si comunichi.

Milano, 03/12/2019

Il Giudice
Dr. Antonio Lombardi

